Quando è consentito circolare con la revisione auto scaduta

Circolare con la revisione scaduta, CNA Autoriparatori fa chiarezza sui casi in cui è consentito.

È ammessa la circolazione, fino alla **data di prima prenotazione**, anche con revisione scaduta:

- Quando sussista la **prenotazione rilasciata prima della scadenza** della revisione risultante da apposita annotazione su modulo TT 2100 prodotto a stampa mediante la nuova procedura delle revisioni;
- per revisioni **richieste ai centri di controllo pubblici** (**UMC**).

Tuttavia, la DGMSCIMTN, con apposito decreto, in presenza di particolari situazioni operative, **può circoscrivere tale agevolazione ai soli veicoli di competenza ministeriale**.
L'agevolazione **non** è comunque consentita qualora:

- La carta di circolazione/DU sia revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante;
- il veicolo non venga presentato a nuova visita entro il termine di un mese nel caso di "Revisione Ripetere – Da ripresentare entro un mese";
- non si sia provveduto al ripristino dell'efficienza del veicolo in caso di esito "Revisione Ripetere – Da ripresentare entro un mese";
- la domanda sia presentata successivamente ai termini di scadenza.

La circolazione oltre i termini previsti è consentita esclusivamente per recarsi ad effettuare la revisione nel giorno fissato per la visita:

- in caso di esito Ripetere;

- qualora la domanda sia stata presentata oltre i termini di scadenza;
- quando il veicolo sia sospeso dalla circolazione secondo annotazione apposta sul documento di circolazione dall'organo accertatore della sanzione amministrativa prevista dall'art. 80 CDS per omessa revisione.

La circolazione non è comunque consentita qualora:

- il veicolo non venga presentato a nuova visita entro il termine di un mese nel caso di "Revisione Ripetere – Da ripresentare entro un mese". Resta fermo l'obbligo del ripristino della prescritta efficienza e l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti. Il ripristino dell'efficienza deve risultare da **apposita documentazione** (che, si ritiene, debba consistere in apposita dichiarazione di ripristino rilasciata da impresa operante nel campo dell'autoriparazione di cui alla legge n. 122/1992);
- non si sia provveduto al ripristino dell'efficienza del veicolo in caso di esito "Revisione Ripetere – Da ripresentare entro un mese";
- il veicolo sia sospeso dalla circolazione a causa di esito della visita "Revisione Ripetere – Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina".